

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 14 DICEMBRE 1976¹

**Estasis Salotti di Colzani Aimò e Gianmario Colzani s.n.c.
contro Rüwa Polstereimaschinen GmbH
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)**

•Convenzione 27 settembre 1968, art. 17 (proroga della competenza)•

Causa 24-76

Massime

1. *Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Proroga di competenza — Effetto — Validità — Condizioni — Interpretazione restrittiva — Consenso delle parti*
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)
2. *Convenzione 27 settembre 1968 — Competenza giurisdizionale — Proroga di competenza — Forma scritta — Atto contrattuale firmato dalle parti — Condizioni generali di vendita stampate a tergo — Clausola attributiva della competenza — Necessità che il contratto richiami espressamente dette condizioni*
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)
3. *Convenzione 27 settembre 1968 — Competenza giurisdizionale — Proroga di competenza — Forma scritta — Contratto — Conclusione mediante richiamo a proposte anteriori — Richiamo alle condizioni generali di vendita — Clausola attributiva della competenza — Necessità di espresso richiamo*
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

1. I presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968 vanno interpretati alla luce dell'effetto della proroga di competenza, che è quello d'escludere tanto la competenza determinata dal principio generale sancito dall'art. 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione. Tenuto conto delle conseguenze che una siffatta opzione può avere per la posizione delle parti nel processo, le condizioni di cui

l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente.

Subordinando quest'ultima all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, l'art. 17 vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa. I requisiti di forma stabiliti

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato.

2. Il requisito della forma scritta, stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in cui la clausola attributiva della competenza figuri fra le condizioni generali predisposte da una delle parti e stampate a tergo del contratto sottoscritto da entrambe le parti, è rispettato solo nell'ipotesi in cui nel contratto sottoscritto

da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali.

3. Nel caso di un contratto stipulato con riferimento a precedenti proposte in cui erano richiamate le condizioni generali predisposte da una delle parti e contenenti la clausola attributiva della competenza, viene rispettato il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17, 1° comma, della convenzione solo qualora il riferimento sia espresso e quindi atto ad essere notato da una parte che usi la normale diligenza.

Nel procedimento 24-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 1 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

ESTASIS SALOTTI DI AIMO E GIANMARIO COLZANI, S.N.C.; con sede in Meda (Milano),

e

RÜWA POLSTEREIMASCHINEN GMBH, S.R.L., con sede in Colonia,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, 1° capoverso, della convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keefe, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente